



PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE V

AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (L.R. n. 22/2005, Delib. G.R. R.A.S. n. 32/5 DEL 04/06/2008).

Art. 1 – Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, con la Deliberazione della Giunta n. 66/29 del 23/12/2015, ha approvato il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amiante.
2. Con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/48 del 17/10/2017, n. 49/35 del 09/10/2018, n.50/47 del 10/12/2019 e n. 59/86 del 27/11/2020 sono stati destinati rispettivamente € 279.152,40, € 767.943,03, €471.692,00 e €458.181,29 a valere sui Bilanci R.A.S. 2017, 2018, 2019 e 2020 in favore della Provincia di Sassari, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 22/2005, in considerazione della popolazione residente nonché del numero di Piani di Lavoro presentati nelle singole Province.
3. I fondi immediatamente a disposizione della Provincia di Sassari per il finanziamento di interventi eseguiti nei territori dei 66 Comuni dell'area Nord-Ovest ammontano, rispettivamente, a € 503.101,17.
4. Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi di bonifica da amianto nei propri immobili, situati sul territorio della Provincia di Sassari.
5. Potranno rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie eventualmente risultanti da economie di spesa che verranno destinate ad incrementare i contributi a fondo perduto previsti dal presente bando.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile, sito nel territorio della Provincia di Sassari area Nord-Ovest, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie e che presentino comunicazione di avvio dei lavori per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto, come richiesto dall'art. 15 comma 2 lett. d) della L.R. n. 23/1985 e s.m.i., o, se richiesto, ottengano eventuale permesso di costruire o presentino segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
2. Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel territorio della Provincia di Sassari: in tale ipotesi, ferme restando le condizioni di cui sopra in merito alle autorizzazioni urbanistico-edilizie, il richiedente dovrà allegare in originale alla domanda, a pena l'inammissibilità della stessa, l'assenso della proprietà all'esecuzione delle opere.
3. In caso l'immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise ecc., per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo.
4. I contributi sono destinati a edifici o strutture residenziali e loro pertinenza ma anche a negozi, piccole attività commerciali e artigianali, edifici a uso agricolo, industriale, dismessi, ecc. e a tutti gli edifici di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101/2003, Allegato A, CATEGORIA 2.

Art. 3 Spese ammissibili e interventi esclusi

1. Sono esclusi dal finanziamento:
 - gli interventi realizzati antecedentemente alla data del 15/05/2017;
 - gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto;
2. Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le spese sostenute per:
 - predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
 - predisposizione del cantiere di lavoro (ponteggio e oneri sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell'amianto;
 - attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc.);
 - trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
 - operazioni di recupero tramite processo di inertizzazione presso impianto autorizzato;
 - smaltimento presso discarica autorizzata;
 - interventi di ripristino di cui al successivo art.4 comma 3.
3. Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali contenenti amianto nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto autorizzato eseguite, esclusivamente, da Ditte autorizzate iscritte all'ALBO GESTORI AMBIENTALI (per le operazioni di rimozione nelle categorie 10 A e B, per il trasporto nella categoria 5) e ad impianti autorizzati allo smaltimento di amianto.
4. Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare dei contributi dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di comunicazione di ammissione al contributo provinciale nei casi in cui non sia necessario il rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi per i quali è necessario il permesso di costruire dovranno essere conclusi nel termine di validità di detto titolo.

Art. 4 Contributo previsto

1. Il contributo massimo erogabile è pari a **€ 15.000,00 (euro quindicimila)**, oneri fiscali compresi.
2. I contributi per la bonifica dei manufatti contenenti amianto dagli edifici sono assegnati per un importo pari al **60% (sessanta per cento)** delle spese ammissibili calcolate adottando i massimali di seguito riportati.
3. Sono, inoltre, ammesse al contributo di cui all'art.7, comma 2, della L.R. n.22 del 16.12.2005, con decorrenza della programmazione 2021, le spese per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e loro messa in opera a seguito della rimozione dell'amianto, nella misura massima del 30% delle spese sostenute e documentate per le attività di bonifica, trasporto e smaltimento dell'amianto in discariche autorizzate, a condizione che i lavori di ripristino e ricostruzione siano realizzati nel rispetto dei criteri ambientali di cui all'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n.46/69 del 25/11/2021, qui interamente richiamato. Deve intendersi comunque da rispettare il massimale di € 15.000,00 di cui al punto 1 e 2.
4. Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose, l'ammontare del contributo è stabilito fino ad un massimo del 90% (novanta per cento) della spesa ammissibile a finanziamento ma, comunque, per un importo non superiore ad euro 15.000,00 (euro quindicimila);
5. L'ammontare del singolo contributo andrà determinato applicando i seguenti massimali di riferimento in ragione dei quantitativi dei manufatti in amianto presenti nell'edificio da bonificare:

Tipologia	Costi
<p>BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE: Piano di lavoro, smontaggio, incapsulamento e rimozione manufatti</p>	<p>19,50 €/m² (per coperture, pannelli, etc.) 1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.)* * per serbatoi con volumetrie inferiori a 500 l, l'importo relativo agli oneri di bonifica viene definito tout court pari a € 200,00 per il primo serbatoio e in € 100,00 per i successivi.</p>
<p>BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO: Piano di lavoro, incapsulamento e certificazione dell'avvenuta bonifica</p>	<p>9,00 €/m² (per coperture, etc.)</p>
<p>BONIFICA MEDIANTE RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE FRIABILE: Piano di lavoro, smontaggio, incapsulamento e rimozione manufatti</p>	<p>1,35 €/kg (per tubazioni, serbatoi, etc.)* * le operazioni di bonifica di MCA in matrice friabile verranno computate con riferimento al peso del manufatto oggetto d'intervento. (ad esempio la rimozione di corde, fasciature e guarnizioni da una caldaia verrà computata moltiplicando il prezzo unitario di 1,35 €/kg per il peso della caldaia stessa). All'importo così determinato andranno aggiunti gli oneri per il trasporto e smaltimento sotto indicati e gli oneri di sicurezza relativi agli apprestamenti propedeutici all'effettuazione della bonifica.</p>
<p>Trasporto ad impianto autorizzato</p>	<p>0,35 €/kg</p>
<p>Conferimento presso impianto autorizzato di materiali contenenti amianto in matrice compatta</p>	<p>0,30 €/kg</p>
<p>Conferimento presso impianto autorizzato di materiali contenenti amianto in matrice friabile</p>	<p>1,35 €/kg</p>
<p>Ponteggio (nolo primo mese)</p>	<p>22,90 €/m² (proiezione verticale di facciata)</p>
<p>ONERI SICUREZZA imputabili esclusivamente alla bonifica di materiali contenenti amianto in matrice friabile, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Allestimento area confinata secondo le indicazioni di legge; ● Installazione unità di decontaminazione; ● Collaudo dell'area confinata; ● Monitoraggi e analisi in tecnica MOCF per la verifica della presenza di fibre aerodisperse durante l'esecuzione dei lavori; ● Monitoraggi e analisi in tecnica SEM ai fini della restituzione agli usi consentiti del locale contenente gli oggetti da bonificare. ● Smobilizzo del cantiere; 	<p>€ 100/m³ (dimensione dell'area confinata da evincersi in maniera chiara nel piano di lavoro)</p>

6. L'entità del contributo da erogarsi verrà determinato sulla base del preventivo da trasmettersi all'Amministrazione provinciale da parte dei richiedenti.
7. Ai sensi dell'art. 15, comma 15 lett. b) della L.R. 30 giugno 2011, n. 12, il contributo erogato dall'Amministrazione provinciale andrà a coprire prioritariamente i costi per la

rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto. Qualora risultassero delle somme residue, le spese per la progettazione, redazione del piano di lavoro, spese di cantiere, di ponteggio, di analisi e sicurezza (sostenute e documentate), potranno essere poste a carico del contributo erogato nella misura massima di un ulteriore 30% dei costi sostenuti per la rimozione, l'incapsulamento, il trasporto e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto.

N.B. Per il peso di lastre di coperture in cemento-amianto si considererà un peso unitario di 16,5 kg/m² e per tubazioni idriche o pluviali un peso lineare di 9 kg/m. Nel caso in cui negli elaborati risultassero valori differenti questi ultimi dovranno essere adeguatamente motivati.

Art. 5 Modalità di presentazione delle domande

1. Copia del Bando è pubblicata sul sito internet della Provincia di Sassari all'indirizzo www.provincia.sassari.it; le informazioni in merito allo stesso Bando potranno essere richieste all'URP della Provincia di Sassari in Piazza d'Italia, 31 Sassari.
2. La domanda di finanziamento deve essere compilata dal soggetto richiedente, pena la sua inammissibilità, in tutte le sue parti esclusivamente nella piattaforma online della Provincia di Sassari. Per l'accesso alla piattaforma online sarà necessario il preventivo accreditamento. Il termine entro il quale sarà consentito l'inserimento dei dati e della documentazione richiesta è fissato dalle ore 12:00 del 30/10/2023 sino alle ore 12:00 del 31/05/2024. L'accesso alla piattaforma e le istruzioni per il suo uso sono presenti sul sito internet della Provincia di Sassari all'indirizzo www.provincia.sassari.it.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione richiesta in formato pdf.
Oltre il termine sopra indicato non sarà consentito l'accesso alla piattaforma online se non per la verifica dello stato d'avanzamento del procedimento e l'inserimento della documentazione richiesta nelle diverse fasi istruttorie.
L'accreditamento dell'utente potrà essere effettuato attraverso il sistema SpID o con registrazione utente previo il possesso di casella di posta elettronica ordinaria attiva.
3. Andrà presentata una domanda di ammissione a finanziamento per ogni immobile oggetto di bonifica.

Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda

2. La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti direttamente attraverso la piattaforma messa a disposizione dalla Provincia di Sassari dal soggetto richiedente dovrà contenere, pena l'inammissibilità, le seguenti dichiarazioni:
 - a) dichiarazione di aver preso visione del Bando per la concessione di contributi per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello stesso;
 - b) dichiarazione di impegno a presentare comunicazione di avvio dei lavori per interventi che prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto, come richiesto dall'art. 15 comma 2 lett. d) della L.R. n. 23/1985 e s.m.i., o, se richiesto, domanda per l'ottenimento del permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
 - c) qualora l'intervento richieda la sola comunicazione di inizio lavori presso l'ufficio tecnico comunale competente, occorrerà presentare dichiarazione di impegno ad ultimare gli interventi finanziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva e nei casi in cui sia necessaria la S.C.I.A. o il permesso di costruire, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il termine di validità di detti titoli;
 - d) dichiarazione di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
 - e) dichiarazione che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo;
 - f) dichiarazione che i lavori di bonifica verranno affidati ad una impresa specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10A o 10B).
2. Dovrà essere inserita nella piattaforma online anche la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata dal richiedente e attestante la titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.). In quest'ultimo caso il richiedente allegherà l'assenso della proprietà, in originale, all'esecuzione delle opere; Nel caso l'immobile risulti

appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise etc., il richiedente dovrà allegare la delega dei comproprietari alla presentazione della domanda di contributo e al relativo incasso, allegata in formato PDF compreso il documento d'identità del dichiarante. In caso di richiesta di contributo presentata da un condominio, deve essere allegata la copia del verbale dell'assemblea approvante l'esecuzione dei lavori e contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. L'amministratore o il condomino delegato dovranno, inoltre, essere espressamente autorizzati dall'assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l'incasso di quanto spettante;

b) preventivi:

- preventivo per l'esecuzione di interventi di rimozione amianto redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o asseverato da tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi, suddiviso in voci distinte dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta, del costo di predisposizione dei piani di lavoro e/o sicurezza, costo del ponteggio e degli ulteriori apprestamenti di sicurezza;
- preventivo di spesa per gli interventi di ripristino delle strutture realizzate in sostituzione dei manufatti contenenti amianto, distinto per singole voci e corredata della documentazione attestante il futuro rispetto dei CAM;

c) Scheda di autonotifica Allegato 3.A (edifici privati ad uso civile) o Allegato 3.B (edifici privati ad uso agricolo, artigianale, industriale, scuole, strutture per anziani e disabili nonché strutture religiose occupati/attivi o dismessi) vidimata dall'ente di competenza (ASL) o da tecnico qualificato. La dichiarazione dovrà specificare se il materiale contenga amianto è friabile o compatto, se il sito sia accessibile o non accessibile, se sia confinato o non confinato, se abbia un utilizzo pubblico o non pubblico e lo stato di conservazione del manufatto.

Per tecnico qualificato si intende tecnico con patentino regionale per l'amianto ovvero ingegnere, architetto, geometra, laureato in "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", responsabile tecnico come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008.

La scheda di autonotifica (allegato 3) dovrà essere compilata in duplice copia e consegnata al Servizio SPRESAL della ASL competente per territorio che dovrà procedere alla restituzione al dichiarante di una copia vidimata.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la copia della scheda di autonotifica vidimata dalla ASL in originale ed i dati in essa contenuti dovranno essere inseriti anche nella piattaforma online;

d) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di ubicazione. Le immagini andranno caricate nella piattaforma in formato PDF;

e) estratto di mappa catastale con indicazione dell'ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la Via ed il numero civico oltre al foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;

f) corografia con indicati gli eventuali recettori sensibili (asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), indicando la distanza dell'edificio da bonificare dagli stessi recettori sensibili;

g) copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;

h) eventuale dichiarazione attestante la posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, contestualmente alla bonifica dei manufatti contenenti amianto.

3. Le domande incomplete/inesatte potranno essere tenute in sospeso, a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 7, e la data di completamento verrà considerata quale data di arrivo della domanda. Per gli altri casi che, ad avviso della Commissione di cui al successivo art. 7, determinano incompletezza si dovrà procedere alla

regolarizzazione entro 20 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il rigetto dell'istanza presentata.

Art. 7 – Istruttoria delle domande presentate

1. La Provincia di Sassari provvederà alla istruttoria delle istanze presentate mediante visione delle domande e della documentazione allegata e valuterà l'ammissibilità degli interventi proposti attraverso la costituzione di una Commissione da nominare con Determinazione dirigenziale.
2. La Commissione eserciterà, se necessario, il diritto di chiedere integrazioni e rettifiche della documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro i termini e nei modi previsti dalla stessa Commissione.
3. La richiesta d'integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi concessi.
4. La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione, da parte della Commissione, di una graduatoria di beneficiari che verrà pubblicata sul sito internet della Provincia di Sassari.
5. Qualora il preventivo venga redatto con importi maggiori rispetto a quelli previsti dall'art. 2, sarà onere della Commissione rimodularlo con l'applicazione dei prezzi massimi di cui alla tabella del medesimo articolo.
6. Tutte le comunicazioni inerenti al Bando da parte della Provincia di Sassari e da parte degli istanti saranno effettuate attraverso la piattaforma online, PEC o Raccomandata A.R.

Art. 8 – Criteri per la determinazione delle graduatorie

1. L'assegnazione dei contributi avverrà a condizione che le soluzioni proposte siano conformi alla normativa urbanistica, edilizia e igienico sanitaria.
2. La graduatoria delle domande ammissibili al contributo sarà determinata sulla base della somma dei punteggi attribuiti alle classi di criteri di differenziazione, di seguito elencati in ordine di importanza:
 - a) classe di rischio individuata dalle Aziende Sanitarie Locali secondo le procedure dettate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
 - b) minore distanza dell'edificio da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive;
 - c) sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici.
3. I criteri per l'attribuzione dei punteggi per ogni singolo intervento sono riportati nella seguente griglia:

CRITERI	PUNTEGGIO	
A	Classe di priorità (*) individuata dalla ASL o da tecnico qualificato sulla base della scheda di autonotifica	Classe 1= 15 punti Classe 2= 14 punti Classe 3= 13 punti Classe 4= 12 punti Classe 5= 11 punti
B	Minore distanza (d) del manufatto da "recettori sensibili": asili, scuole, parchi giochi, strutture di accoglienza socio assistenziali, edifici di culto strutture sportive	(d<=50m) =10 punti (50 < d <=200) = 5 punti (d > 200 m) = 0 punti
C	Sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti	Si = 2 punti No = 0 punti

(*) Le 5 classi di priorità/rischio sono state individuate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio n. 101 del 18.03.2003 – vedi linee guida RAS approvate con DGR 32/5 del 04.06.2008




Fig.1 – Diagramma di flusso per la definizione della classe di priorità

4. In caso di parità di punteggio si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (numero di protocollo).

Art. 9 Erogazione del contributo

1. L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria, costituita secondo le modalità di cui al precedente articolo, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna per la bonifica e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli edifici privati.
2. I contributi verranno erogati ad ultimazione dei lavori, in un'unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della seguente documentazione da inserire in formato PDF nella piattaforma online:
 - a) dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente, controfirmata dal Direttore dei Lavori se nominato oppure, in assenza di quest'ultimo dal responsabile tecnico dell'impresa, in cui si attesti l'avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e in conformità alle previsioni del progetto assentito con permesso di costruire presentato e al Piano di lavoro presentato;
 - b) copia delle fatture quietanzate delle spese sostenute per la rimozione, bonifica, trasporto e recupero o smaltimento, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

- c) certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata, ovvero quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio di provenienza, del peso e/o dei metri quadri conferiti;
 - d) copia della comunicazione di avvio lavori o dell'eventuale provvedimento autorizzativo (Permesso di Costruire, S.C.I.A., Comunicazione interventi di edilizia libera, Modello D.U.E.);
 - e) copia del Piano di Lavoro, ex art. 256, comma 2, D. Lgs. 81/2008, che dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nonché la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano dovrà essere redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e dovrà essere inviato al competente organo di vigilanza (Azienda Sanitaria Locale) nel rispetto dei termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente in materia;
 - f) copia della notifica inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, secondo l'art. 250 del D. Lgs. n. 81/08;
 - g) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio interessato attestante la nuova situazione a seguito della bonifica;
 - h) qualora la sostituzione di coperture in cemento-amianto avvenga contestualmente alla posa in opera di dispositivi per l'utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari e fotovoltaici, all'atto della rendicontazione il beneficiario dovrà dimostrare l'effettiva realizzazione di tali interventi, anche attraverso documentazione fotografica e contabile, a pena di decadenza del beneficio.
3. Il contributo verrà erogato esclusivamente mediante accreditamento, tramite bonifico, su conto corrente bancario o postale intestato al richiedente per importi superiori all'attuale alla circolazione del contante.

Affinché il contributo possa essere erogato dovranno essere trasmessi i seguenti dati:

1. Nome e cognome dell'intestatario del conto corrente bancario/postale, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed IBAN (i dati dovranno preferibilmente essere trasmessi mediante presentazione di copia di documenti);
2. in caso di conto corrente cointestato dovranno essere trasmessi i dati suindicati anche dei cointestatari.

Art. 10 Ispezioni e controlli

È fatta salva la facoltà della Provincia di Sassari di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di lavoro e verifiche tecniche successive alla realizzazione dell'intervento.

Qualora tra le voci di costo per l'esecuzione dell'intervento venga computata la posa di un ponteggio in luogo dell'utilizzo di una piattaforma mobile, la Provincia di Sassari procederà ad un sopralluogo al fine di verificare la regolarità dell'intervento rispetto a quanto dichiarato.

Art. 11 Tempistica degli interventi

1. Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione del contributo.
2. Gli interventi per i quali è necessario il Permesso di costruire devono essere conclusi nel termine di validità di detto titolo.

Art. 12 Riduzione, decadenza, revoca del contributo

1. Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto.
2. In caso di diminuzione delle spese effettivamente sostenute il contributo riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale.
3. Qualora non venga rispettato l'impegno temporale relativo al Permesso di Costruire, così come enunciato nei precedenti articoli, il richiedente si intenderà rinunciatario e la somma verrà utilizzata per finanziare altre richieste di contributo.
4. Si procederà, altresì, alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici, qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni:

- falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
- mancato rispetto degli adempimenti normativi;
- mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione delle opere;
- falsa dichiarazione in merito al non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
- in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Art. 13. Indisponibilità del fondo

1. Le richieste di finanziamento per la bonifica dei manufatti contenenti amianto, con classificazione di rischio di alta priorità, che non hanno trovato positiva risposta per carenza di fondi, avranno diritto di precedenza nella successiva ripartizione dei fondi.
2. Nel caso del contributo assegnato in misura non integrale per la parziale indisponibilità del fondo, il contributo potrà essere integrato sino alla concorrenza dell'ammontare integrale ove alla data dell'accertamento risultino disponibili sufficienti somme nel fondo.

Art. 14 Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio Zara.

Art. 15 Trattamento dati

1. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente selezione verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio V del Settore V Servizi Tecnologici – Ambiente e Agricoltura Nord Ovest e, successivamente, presso l'archivio dello stesso Ufficio.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene affisso all'Albo Pretorio della Provincia di Sassari, pubblicato sul sito internet www.provincia.sassari.it, e ne viene data notizia mediante avviso su quotidiano a tiratura regionale. La Provincia può attuare ogni ulteriore altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
2. La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo potrà essere reperita sul sito internet della Provincia di Sassari al seguente indirizzo web: www.provincia.sassari.it
3. Copia del bando e della domanda potranno, inoltre, essere richiesti alla Provincia di Sassari, Settore V Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Servizi Tecnologici sito in Via L. Auzzas Sassari o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), sito in P.zza d'Italia n. 31, Sassari.
4. Qualora il privato interessato alla richiesta del contributo avesse necessità di chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, potrà rivolgersi agli uffici della Provincia di Sassari, Settore V esclusivamente negli orari di ricevimento al pubblico (martedì ore 11.30-13.00 e giovedì ore 15.30-17.00).

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Zara